

Una considerazione tuttavia, attinente alla parte propriamente tecnica dell'argomento, vorremmo non tralasciare: essa concerne il dubbio, non facilmente eliminabile, che l'ordine corporativo configurato dall'A. sia tale da riuscire alla fin fine ad assorbire tutta l'attività sociale nel quadro dell'elemento *economico*, attenuando eccessivamente le esigenze di quello *politico*; ossia quelle esigenze d'ordine superiore, a soddisfare le quali è in definitiva ordinata la sintesi dell'attività sociale sul terreno del « temporale ». A meno forse di pensare che le corporazioni locali, regionali, nazionali, ideate dall'A., si addimostrino così educate e mature, *anche dal punto di vista politico*, da escludere il timore che esse abbiano una visione del sociale esclusivamente o prevalentemente determinata ed influenzata da interessi puramente economici.

Ed è forse proprio la particolare considerazione di questa diversa preparazione ed attitudine delle corporazioni ad inserirsi autonomamente *con prudente senso politico* nella struttura dello Stato che conduce a riconoscere la giustificazione di un maggiore, o minore, controllo dello Stato sulle stesse; almeno fino a quando esse non abbiano dimostrato di potere e sapere funzionare in modo autenticamente corporativo.

E. FERLINI

S. DE SIMONE, *Einleitung zum juristischen studium des Korporativismus*, un vol. di pagg. 136, Pécs, J. Taizs, 1938.

Questa stringata *Introduzione allo studio giuridico del corporativismo*, benchè sia scritta in lingua tedesca e appaia nelle pubblicazioni della Università ungherese di Pécs, è dovuta ad un italiano, e riguarda il fenomeno corporativo italiano. Il problema che l'A. affronta: come e in che cosa la disciplina del diritto corporativo si distingue dalle altre discipline giuridiche e sociali, tocca veramente le fondamenta del diritto corporativo, nuovo virgulto della scienza giuridica italiana, ma, come si sa, tuttora bisognoso di molte cure perchè possa crescere, prosperare e veramente guadagnarsi un proprio posto tra le altre, tradizionali branchie di studio della giurisprudenza. Ora, che a costruire scientificamente una teoria giuridica del corporativismo sia anzitutto necessario poter distinguere la scienza giuridica corporativa dalle scienze sociali vicine, e principalmente da quella politica e da quella economica, è compito cui si riesce abbastanza facilmente, ed in esso l'A. non ha molto da dire; ma dove le difficoltà si trovano è nel giustificare poi un'autonomia del diritto corporativo, che non sia puramente didattica ma sostanziale, di fronte ad altre discipline giuridiche che tenderebbero naturalmente ad assorbirlo. L'opinione dell'A. è molto prudente, però, come prudente, saggia. Egli infatti ritiene, procedendo oltre la critica delle diverse teorie formulate in proposito, che attualmente, sia ancora prematuro parlare di una *effettiva* autonomia del diritto corporativo, dal momento che questo, per più motivi, si presenta ancora fondamentalmente ed essenzialmente connesso col ramo del diritto amministrativo. Peraltro l'A. non sembra disperare nella conquista di un'autonomia, giacchè pensa che questa sia soprattutto opera di specializzazione scientifica e quindi, in sostanza, affidata ai cultori di problemi giuridici del corporativismo.

Vedremo se il tempo gli darà ragione; comunque l'incentivo a sempre più approfondite indagini giuridiche, quale risulta da questa conclusione è già una conseguenza cui ognuno può sottoscrivere senza riserve.

A. AMORTH

F. MAURETTE, *Quelques aspects sociaux du développement présent et futur de l'économie brésilienne*, un vol. di pagg. 100, Ginevra, Ufficio Internaz. del Lavoro, 1937.

Il vice-direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha esposto, coordinandoli in un breve studio, i risultati di una sua inchiesta sulle condizioni economico-sociali svolta in Brasile per invito di quel Governo. Soffermiamoci su alcune precisazioni, cui è pervenuto l'A. nella sua indagine.

Lo sfruttamento integrale delle grandi risorse agricole, zootecniche, minerarie, delle quali dispone il Brasile, richiede l'impiego di numerosa mano d'opera, solo in parte qualificata; invece, com'è noto, l'elemento uomo negli stati della repub-

